

# **COMUNE DI PASIAN DI PRATO**

**Provincia di Udine**

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO SCUOLABUS**

O M I S S I S

### **II - IL PASSEGGERO**

Art. 15 - Il servizio di trasporto con lo scuolabus deve essere previamente autorizzato all'inizio di ciascun anno scolastico da colui che esercita la patria potestà sul minore trasportato in base allo schema allegato.

Art. 16 - Il servizio riguarda esclusivamente il trasporto dalla fermata ubicata nei pressi dell'abitazione del minore fino alla scuola frequentata e viceversa. L'elenco delle fermate autorizzate sarà determinato con ordinanza del Sindaco.

Art. 17 - I passeggeri dello scuolabus devono mantenere un contegno corretto e rispettoso. Non devono disturbare l'autista, né muoversi dal proprio posto finché lo scuolabus non è fermo.

Art. 18 - Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto o pericoloso dovrà essere richiamato dall'autista. In tal caso l'autista effettuerà una relazione scritta sull'accaduto al Sindaco, che potrà sospendere il passeggero dal servizio di scuolabus da uno a tre giorni.

Art. 19 - I passeggeri durante la corsa sono tenuti a rimanere seduti.

Art. 20 - E' vietato ai passeggeri di manovrare i cristalli dei finestrini; quando ci sia necessità di farlo, il viaggiatore deve richiedere l'autorizzazione dell'autista.

Art. 21 - Qualunque danno arrecato dal passeggero alla vettura, darà ragione alla chiamata di risarcimento danni a carico del passeggero che lo ha causato.

Art. 22 - I passeggeri tutti devono adoperarsi per agevolare il movimento interno delle altre persone in vettura.

Art. 23 - Il viaggiatore deve astenersi dalle discussioni col personale. In modo assoluto non deve parlare, durante la corsa, all'autista.

Art. 24 - Eventuali reclami devono essere fatti per iscritto al Sindaco.

### **DISPOSIZIONE FINALE**

Art. 25 - Per quant'altro non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del Codice della Strada.